

*Il Presidente*

Roma, 18 Giugno 2019  
prot.U/070/2019

Ai sigg. Presidenti Gruppi Prov.li SILB-FIPE  
e p.c. Alle Associazioni e Sindacati P.E.  
LORO SEDI

**Oggetto: INTRATTENIMENTI IN DISCOTECHE E SALE DA BALLO - NUOVE PROCEDURE DI RILASCIO DELLE LICENZE E DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER DIRITTI D'AUTORE**

SIAE e LEA-SOUNDREEF, con comunicazioni separate, hanno informato il SILB degli accordi presi dai due Organismi di Gestione Collettiva (OGC) per disciplinare il rilascio delle licenze per l'utilizzo dei repertori musicali da essi amministrati.

Il settore degli intrattenimenti è stato segmentato in due distinte aree:

- **intrattenimenti con musica registrata**, per i quali la SIAE, senza soluzione di continuità, a partire dal 1° luglio 2019 rilascerà agli esercenti la licenza ed incasserà i compensi dovuti anche a LEA-SOUNDREEF in forza del mandato da questi ricevuto. Pertanto, in questo caso, nessuna modifica sarà apportata alle procedure in essere e alle modalità di pagamento dei compensi;
- **intrattenimenti con esecuzioni dal vivo**, per i quali l'organizzatore dell'evento (di norma l'esercente) dovrà preventivamente accertarsi da quali OGC siano amministrati i brani musicali che gli artisti intendono eseguire e, nel caso in cui tra essi figurino opere in tutto o in parte gestite da LEA-SOUNDREEF:

- **Chiedere a LEA la licenza** almeno tre giorni prima dell'evento;
- **Comunicare ed esibire**, anche in formato digitale, **a SIAE** almeno due giorni prima dell'evento **la licenza rilasciata da LEA**;
- **Inviare in formato digitale a LEA il mod. C1** almeno due giorni prima della scadenza dei termini per il pagamento dei compensi per diritti d'autore;
- **In caso di evento gratuito, inviare a LEA** almeno due giorni prima della scadenza dei termini di pagamento **copia del Permesso rilasciato dalla SIAE**, che per questo tipo di intrattenimenti esercita il mandato anche per conto di LEA;

- **Provvedere al pagamento ad entrambe le OGC** dei compensi calcolati da ciascun OGC, eventualmente versando ad entrambi una somma a deposito.

**Qualora gli esercenti non ottemperino a questa procedura, LEA** – si ritiene sulla base di controlli organizzati e opportunamente documentati – ma su questo le parti non dicono nulla – **richiederà il pagamento di un compenso calcolato sulla base dell'intera programmazione dell'evento**, come se tutti i brani fossero amministrati da questo OGC; pagamento che quindi andrà ad aggiungersi a quello effettuato alla SIAE.

Il SILB ritiene che **la procedura** che SIAE e LEA intendono imporre al settore dell'intrattenimento dal vivo in sale da ballo e discoteche non tenga conto delle caratteristiche proprie di questo settore ed **introduce adempimenti aggiuntivi e pone a carico degli esercenti costi e rischi d'impresa inaccettabili**, oltre le sanzioni previste in caso di inadempimento dalla normativa nazionale.

Infatti la procedura:

- pone a carico degli organizzatori dell'evento musicale la verifica della presenza nella "scaletta" fornita dagli artisti di un'esecuzione dal vivo, compilata almeno tre giorni prima dell'evento, di opere musicali in tutto o in parte amministrate da LEA. Di norma l'esercente non è in grado di effettuare questo tipo di accertamento, ma in caso di mancata richiesta di licenza a LEA risponde in prima persona dell'illecito penale e dell'illecito civile previsto dall'art. 41 del D. Lgs 35/2017, che prevede sanzioni da 20.000 a 100.000 euro in caso anche solo di mancato inserimento di un brano nel programma musicale dell'intrattenimento;
- non tiene conto del fatto che, spesso, nel corso dell'intrattenimento dal vivo i clienti richiedono all'artista o al gruppo musicale di eseguire brani di loro gradimento, non inseriti nella programmazione originaria. In questo caso, può accadere che vengano eseguiti brani per i quali non era stata acquisita la licenza presso l'OGC competente in quanto non ne era prevista l'esecuzione. Il successivo inserimento nel programma musicale dei brani aggiunti alla "scaletta" della serata non solo non sana, ma addirittura comproverebbe l'utilizzo abusivo del repertorio per effetto della mancata acquisizione preventiva della licenza.

**In conclusione, la procedura che gli OGC intendono imporre al settore della musica dal vivo pone a carico delle imprese nuovi ed inaccettabili oneri e rischi, e li espone ad azioni di "pressing" che potrebbero suggerire, almeno in alcuni casi, il doppio pagamento della licenza piuttosto che correre il rischio di danni maggiori. Inoltre, il fatto che da questa procedura siano esclusi gli eventi dal vivo organizzati in circoli riservati ai soli soci costituisce un ulteriore regalo al terzo settore, che non da oggi conduce una spietata concorrenza sleale nei confronti dei gestori di locali serali, discoteche e sale da ballo.**

**E', infine, inaccettabile che, mentre a livello governativo sono allo studio interventi finalizzati ad agevolare la crescita del comparto della musica dal vivo, anche per rafforzarne l'aspetto culturale, fonte di reddito per decine di migliaia di artisti esecutori ed interpreti, siano proprio gli OGC, che dovrebbero essere interessati a favorire questo processo, a pretendere adempimenti onerosi sotto il profilo gestionale e con notevoli rischi di carattere penale e civile.**

**Il SILB si è attivato per richiamare l'attenzione delle Autorità sui rischi, inaccettabili, che le scelte unilaterali di SIAE e di LEA pongono a carico delle imprese del settore dell'intrattenimento musicale.**

Cordiali saluti

Maurizio Pasca

